



CAMERA DI COMMERCIO
SONDRIO



Servizio di mediazione della Camera di Commercio di Sondrio in associazione con l'Ordine degli Avvocati della provincia di Sondrio - iscritto al registro degli organismi abilitati al numero progressivo 1021

INCONTRI DI MEDIAZIONE IN MODALITA' TELEMATICA – INDICAZIONI TECNICHE OPERATIVE.

Il presente documento contiene alcune indicazioni tecnico operative per lo svolgimento degli incontri di mediazione mediante i sistemi di videoconferenza e con le modalità previsti dall'art. 83, comma 20-bis del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 come convertito con legge n. 20 del 24 aprile 2020.

L'Organismo può attivare, **su richiesta e con il preventivo consenso di tutte le parti**, incontri di mediazione in modalità telematica (videoconferenza).

Modalità di richiesta: 1) fissazione primo incontro preliminare: la richiesta deve essere fatta, dalla parte istante, in sede di presentazione della domanda di mediazione e, dalla parte invitata, in sede di presentazione del modulo di adesione alla mediazione; 2) per le fasi successive la richiesta – che può riguardare anche singoli incontri – ove non formulata e messa a verbale in occasione di un precedente incontro e, quindi, già comunicata dal mediatore alla segreteria dell'Organismo per gli adempimenti necessari (richiesta indirizzi e-mail, numeri di telefono, ecc.) - deve essere formulata, tramite pec o mail, alla segreteria dell'Organismo almeno 10 giorni prima dell'incontro, per consentire alla stessa di acquisire i dati necessari (consenso di tutte le parti, indirizzi e-mail, ecc.) e predisporre gli aspetti tecnico/organizzativi.

Adesione alla modalità telematica: gli avvocati comunicano via pec all'Organismo il consenso delle parti loro assistite alla mediazione telematica.

Acquisito l'assenso di tutte le parti, l'Organismo ne dà comunicazione alla parte richiedente.

La procedura si svolge quindi con le seguenti fasi:

Cinque giorni prima della data fissata per la mediazione telematica la segreteria dell'Organismo comunica alle parti le modalità di collegamento (la piattaforma utilizzata e le modalità per accedervi), chiedendo agli avvocati, se non già acquisiti, di comunicare i seguenti dati, necessari per l'attivazione e la gestione del collegamento a distanza:

- 1) indirizzo e-mail a cui trasmettere il link di accesso all'incontro;
- 2) numero di telefono degli avvocati e delle persone che si collegano da remoto in autonomia (ossia non insieme all'avvocato);
- 3) nominativi delle persone presenti in videocollegamento, con invio dei rispettivi documenti di identità (qualora non siano già stati trasmessi);

L'accesso all'incontro di mediazione avviene tramite il link di accesso comunicato (dalla Segreteria dell'Organismo) agli indirizzi e-mail di ciascun partecipante 20 minuti prima dell'inizio dell'incontro.

Cliccando sul link le parti chiedono di accedere alla riunione, il mediatore ammette alla riunione esclusivamente le parti invitate.

L'accesso all'incontro di mediazione è riservato ai soli soggetti coinvolti nel procedimento di mediazione (stante gli obblighi di riservatezza nessun soggetto terzo deve essere presente al videocollegamento né essere in condizione di ascoltare e vedere quanto avviene durante l'incontro di mediazione): le persone che



CAMERA DI COMMERCIO
SONDRIO



Servizio di mediazione della Camera di Commercio di Sondrio in associazione con l'Ordine degli Avvocati della provincia di Sondrio - iscritto al registro degli organismi abilitati al numero progressivo 1021

partecipano all'incontro devono garantire che l'accesso al canale audio e video sia precluso ad altre persone e il mediatore ne deve dare atto nel verbale.

Per rendere agevole ed efficace lo svolgimento dell'incontro i partecipanti sono invitati ad accedere alla riunione tramite pc (fisso o portatile), limitando l'utilizzo di dispositivi mobili (smartphone e tablet a casi residui ed eccezionali).

L'incontro di mediazione si svolge secondo le regole della procedura ordinaria con identificazione da parte del mediatore delle persone collegate a distanza e richiamo all'obbligo di riservatezza, divieto di registrazione dell'incontro e conferma delle parti/avvocati di essere gli unici presenti all'incontro (dichiarazioni da mettere a verbale). I partecipanti alla videoconferenza sono vincolati ai doveri di riservatezza di cui agli artt. 9 e 10 d.lgs. 28/10 ed è vietata ogni possibilità di registrazione dell'incontro.

Durante tutta la durata dell'incontro – fatta eccezione per le sessioni separate – tutte le persone collegate devono mantenere attivo il collegamento audio-video con il mediatore e le altre parti. Su richiesta del mediatore ed al fine di evitare sovrapposizioni (che nei collegamenti a distanza possono creare notevole confusione), le parti collegate disattivano il proprio microfono quando non devono intervenire e lo attivano solo quando devono/vogliono intervenire, cercando sempre di evitare sovrapposizioni con chi sta parlando. Spetterà al mediatore coordinare gli interventi in maniera tale che tutte le parti possano intervenire una alla volta.

L'eventuale disconnessione del segnale - audio e/o video- durante l'incontro è motivo di sospensione della mediazione, durante la quale il mediatore, eventualmente supportato dalla segreteria dell'organismo, dovrà contattare l'avvocato e/o le parti collegate da remoto che hanno avuto problemi di connessione. Qualora l'interruzione del segnale sia rilevata dal partecipante che la subisce e non anche dal mediatore, quest'ultimo dovrà essere contattato al recapito telefonico indicato dalla segreteria dell'Organismo nella mail di invito.

A tal fine è indispensabile che prima dell'inizio della mediazione le parti e gli avvocati comunichino alla segreteria i numeri di telefono da contattare in caso di necessità.

Le sessioni separate sono effettuate in maniera tale da garantirne la riservatezza, escludendo temporaneamente dalla videoconferenza le parti non interessate, a cura del mediatore. Al termine della sessione separata il mediatore procederà a riammettere alla videoconferenza la parte.

Il **verbale dell'incontro** di mediazione insieme all'eventuale accordo in **formato pdf** viene gestito con la seguente procedura:

1. anticipato sulla piattaforma in modalità "condivisione",
2. inviato dal mediatore alle parti e agli avvocati per posta elettronica, PEC o altro canale disponibile,
3. trasmesso al mediatore utilizzando il medesimo canale di invio.

Modalità di sottoscrizione del verbale

A) AVVOCATI E MEDIATORE



CAMERA DI COMMERCIO
SONDRIO



Servizio di mediazione della Camera di Commercio di Sondrio in associazione con l'Ordine degli Avvocati della provincia di Sondrio - iscritto al registro degli organismi abilitati al numero progressivo 1021

Gli avvocati e il mediatore sottoscrivono il verbale solo con firma digitale. E' necessario che gli stessi verifichino preventivamente la validità del certificato di sottoscrizione digitale.

Il mediatore sottoscrive per ultimo il verbale.

Si raccomanda l'utilizzo della sola firma PAdES (firma digitale visibile sul documento).

B) PARTI

Nel caso in cui le parti collegate da remoto siano sprovviste di firma digitale, l'avvocato che le assiste e che sottoscrive il verbale con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente apposta al verbale ai sensi dell'art. 83, comma 20-bis D.L. 18/2020.

Nel caso in cui le parti collegate da remoto siano sprovviste di firma digitale e non siano nelle condizioni di stampare il verbale per apporvi la firma autografa, l'avvocato che le assiste può, previa apposita delega conferita in tal senso ed allegata al verbale, sottoscrivere il verbale con firma digitale anche in nome e per conto del proprio assistito.

Le sottoscrizioni autografe devono essere apposte per prime rispetto alle firme digitali.

In sintesi, le parti possono sottoscrivere il verbale con le seguenti modalità, alternative tra loro:

1. Firma digitale (verificare preventivamente la validità del certificato di sottoscrizione digitale);
2. Firma autografa – in questo caso è necessario che la parte sia dotata della strumentazione necessaria (stampante e scanner) per stampare il verbale, apporvi la firma autografa, acquisirlo ed inviarlo via mail al proprio avvocato che, sottoscrivendo il verbale con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente apposta al verbale ai sensi dell'art. 83, comma 20-bis D.L. 18/2020;
3. Conferendo procura per la sottoscrizione al proprio avvocato che, quindi, sottoscriverà il verbale anche in nome e per conto del proprio assistito.

Il verbale sottoscritto digitalmente dagli avvocati e dal mediatore viene acquisito, sempre in modalità telematica, dalla segreteria dell'Organismo di mediazione per la protocollazione.

Il verbale così sottoscritto costituirà l'originale informatico depositato presso la segreteria che rilascerà duplicato informatico alle parti che ne facciano richiesta.

Sondrio, 19 maggio 2020

Il Responsabile dell'Organismo

(Marco Bonat)